

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1759 del 11/04/2018
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta A.C.R. di Lombardi Antonio e C. S.n.c. con sede legale e impianto in Comune di Gambettola, Via Montanari n. 400. Autorizzazione unica per la gestione del centro di raccolta e trattamento di cui al D.Lgs. 209/03
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1840 del 11/04/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno undici APRILE 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

Oggetto: Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta **A.C.R. di Lombardi Antonio e C. S.n.c.** con sede legale e impianto in Comune di **Gambettola, Via Montanari n. 400**. Autorizzazione unica per la gestione del centro di raccolta e trattamento di cui al D.Lgs. 209/03.

IL DIRIGENTE DI ARPAE
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA

Vista l'istruttoria della responsabile del procedimento di seguito riportata;

Viste:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

Dato atto che con autorizzazione n. 634 del 10.10.2007, prot. prov.le n. 89853/07, e successive modifiche e integrazioni, avente validità fino al 30.09.2017, è stata autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, la gestione del centro di raccolta e trattamento sito in Comune di **Gambettola – Via Montanari n. 400** di titolarità della ditta **A.C.R. di Lombardi Antonio e C. S.n.c.**;

Vista la domanda pervenuta in data 04.07.2017, acquisita al PGFC n. 10087 del 04.07.2017, con cui la ditta **A.C.R. di Lombardi Antonio e C. S.n.c.** ha chiesto il rinnovo con modifiche della suddetta autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, chiedendo altresì il rilascio dell'autorizzazione unica comprensiva di:

- nulla osta in merito all'impatto acustico, ai sensi della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995;

Rilevato che, relativamente alla gestione rifiuti, sono state richieste le seguenti modifiche rispetto all'autorizzazione vigente:

- eliminazione, dalla riga B della tabella di cui al punto 3 dell'autorizzazione vigente, di tutti i codici EER di rifiuti non pericolosi ad esclusione dei codici 160117 e 160118;
- diminuzione del quantitativo massimo annuale di rifiuti non pericolosi stoccati da 240 t/a a 100 t/a;
- aggiornamento del lay-out dell'impianto.

Vista la comunicazione di avvio del procedimento inerente il rinnovo in oggetto inviata alla ditta **A.C.R. di Lombardi Antonio e C. S.n.c.** ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e s.m.i. con nota del 11.07.2017, PGFC 10541/17;

Dato atto che:

- con DET-AMB-2017-4362 del 17.08.2017 è stata rilasciata una proroga di 9 mesi della suddetta autorizzazione, fino al 30.06.2018, al fine di permettere alla ditta la prosecuzione dell'attività di recupero rifiuti in attesa della conclusione del procedimento di rinnovo in corso;
- con nota acquisita al PGFC n. 15727 del 26/10/2017, la ditta ha inviato l'atto integrativo di estensione delle garanzie finanziarie fino al 30.06.2020, accettato da questa Agenzia con nota del 31.10.2017, PGFC/2017/15988;

Vista l'istruttoria della Conferenza di Servizi nella seduta del 26.10.2017 e la successiva richiesta di integrazioni inviata alla ditta in oggetto con nota PGFC n. 15893 del 30/10/2017;

Vista la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta **A.C.R. di Lombardi Antonio e C. S.n.c.** in data 09.01.2018, con nota acquisita al PGFC n. 389 del 09.01.2018, nonché la documentazione trasmessa con nota acquisita al PGFC n. 1628 del 29.01.2018;

Acquisita al PGFC n. 3729 del 06.03.2018 la Relazione tecnica istruttoria, resa dal Servizio Territoriale di Arpae nell'ambito della seduta della Conferenza del 06.03.2018;

Visti gli esiti della seduta Conferenza tenutasi in data 06.03.2018, nella quale è stato espresso parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione unica comprensiva di autorizzazione alla gestione rifiuti e nulla osta in merito all'impatto acustico nel rispetto di specifiche prescrizioni riportate nel dispositivo e nell'allegato al presente atto;

Dato atto che il verbale della seduta della Conferenza del 06.03.2018 è stato inviato alla ditta con nota PGFC n. 3863 del 08.03.2018;

Acquisita al PGFC n. 3961 del 12.03.2018 la nota prot. com.le n. 3873 del 10.03.2018, con cui il Comune di Gambettola ha trasmesso il nulla osta in merito all'impatto acustico vincolato al rispetto di specifiche prescrizioni riportate nell'allegato al presente atto;

Acquisita al PGFC n. 3962 del 12.03.2018 la nota prot. com.le n. 3872 del 10.03.2018, con cui il Comune di Gambettola ha trasmesso la propria comunicazione sulla destinazione urbanistica dell'area e sulla compatibilità urbanistico-edilizia dell'attività con gli strumenti urbanistici vigenti da cui risulta quanto segue:

“La Ditta in oggetto è insediata in parte in area destinata ad “Ambito urbano consolidato (A-10)” di cui all’art. 133 del RUE vigente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 06/11/2012, in parte in area destinata ad “Ambito specializzato per attività produttive (A-13)” di cui all’art. 139 ed in parte in area destinata a “Verde privato” di cui all’art. 120 del RUE, in particolare all’interno del perimetro che individua le attività di rottamazione e commercio metalli in ambito urbano. Nella variante al RUE adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 30/03/2017 mantiene la destinazione sopra descritta.

Le opere edilizie pertinenti l’attività hanno ottenuto autorizzazione di agibilità in data 31/05/1997 (prot. 10915) relativa a deposito artigianale-non laboratoriale di materiali di rottamazione con autorimessa e certificato di conformità edilizia e agibilità in data 26/06/2008 (prot. 9567 del 27/06/2008) relativo a capannone ad uso artigianale.”

Visti in particolare gli **elaborati progettuali** di seguito indicati:

Documentazione acquisita al PGFC n. 1628 del 29.01.2018

1. Elaborato grafico *“Planimetrie - Rappresentazione grafica di edificio ad uso raccolta e rottamazione veicoli fuori uso, sito in Gambettola, via Montanari n. 400, Posizione e caratteristiche dei settori specifici”*, scale 1:100 – 1:200, Agg. Dicembre 2018, a firma del Geom. Zavagli Bryan;
2. Elaborato Tecnico *“Relazione Tecnica e Manuale Operativo per la gestione del centro di raccolta e trattamento autoveicoli fuori uso o loro parti, ubicato in via Montanari, 400 – 47035 Gambettola (FC)”*, Rev. 1, datato dicembre 2017, a firma del legale rappresentante e del Geom. Zavagli Bryan;
3. Elaborato Tecnico *“Procedura per il Controllo Radiometrico”*, Rev. 1, datata 21.12.2017, a firma dell’Esperto Qualificato, Dr. Galassi Gabriele;
4. Piano di Manutenzione e Controllo Strutture, a firma del Geom. Zavagli Bryan;

Documentazione acquisita al PGFC n. 389 del 09.01.2018

5. Elaborato Tecnico *“Valutazione di Impatto Acustico”*, Rev. 0, datata ottobre 2017, a firma del T.C.A. Agr. Dott. Bonfè Claudio;

Preso atto che nella tavola 5A del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena l'impianto della ditta in oggetto è localizzato per la quasi totalità in area disponibile per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti;

Visto il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.G.R. n. 1 del 08.01.2016, con particolare riferimento all'art. 25, comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione;

Dato atto della compatibilità urbanistica espressa dal Comune di Gambettola con nota acquisita al PGFC n. 3962 del 12.03.2018;

Acquisito al PGFC n. 5021 del 28/03/2018, il certificato del Casellario Giudiziale dei legali rappresentanti della ditta **A.C.R. di Lombardi Antonio e C. S.n.c.**;

Dato atto che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia, ai sensi

del D.Lgs.159/2011, mediante richiesta di comunicazione liberatoria, rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 dello stesso decreto, per la ditta A.C.R. di Lombardi Antonio e C. S.n.c., inoltrata in data 28/02/2018 tramite la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, con protocollo n. PR_FEUTG_Ingresso_0014627_20180228, alla quale ad oggi non è pervenuto alcun riscontro;

Vista la D.G.R. n. 798 del 30.05.2016, che determina le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni di impianti di gestione rifiuti;

Vista la D.G.R. n. 1991 del 13.10.2003, prot. n. RIF/03/30123, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi;

Considerato che le tipologie di rifiuti che la ditta gestisce presso l'impianto sono attinenti l'attività di autodemolizione e che la delibera suddetta, al punto 5.3, prevede per i "centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore" un importo della garanzia finanziaria calcolato "moltiplicando la quota di 10,00 € per la potenzialità complessiva dell'impianto espressa in tonnellate ed aggiungendo a tale valore la quota di 30,00 € moltiplicata per la superficie complessiva dell'impianto espressa in mq, al netto delle aree verdi", con un importo minimo pari a € 50.000,00;

Dato atto, altresì, che la potenzialità complessiva dell'impianto è pari a 600 tonnellate/anno e che l'estensione della superficie complessiva dell'impianto, al netto delle aree verdi, al fine della determinazione dell'importo della garanzia finanziaria è pari a 1.991 mq;

Considerato che l'importo della garanzia finanziaria determinata alla luce dei suddetti importi e criteri risulta essere pari a:

$$600 \text{ t} \times 10,00 \text{ €/t} + 1.991 \text{ mq} \times 30,00 \text{ €/mq} = \text{€ } 65.730,00$$

Dato atto che l'art. 208, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dispone che l'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali;

Ritenuto pertanto opportuno rilasciare l'autorizzazione unica con valenza di rinnovo ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, e ricomprendere e sostituire con il presente atto il nulla-osta in merito all'impatto acustico;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 27 del 12 luglio 1994, così come modificata dalla L.R. n. 3 del 21 aprile 1999;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n.118/2017 con la quale si è disposto che i Responsabili delle Strutture Autorizzazioni e Concessioni procedano -nelle more della ridefinizione organizzativa dell'Agenzia- alla proroga degli incarichi di Posizione Organizzativa elencati nell'allegato b) alla medesima deliberazione sino al 31/12/2018;

Vista la Determinazione del Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena n. DET-2017/1020 con la quale sono stati prorogati fino al 31/12/2018 gli incarichi di Posizione Organizzativa della suddetta struttura di Arpa;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dal responsabile del procedimento, Ing. Michele Maltoni, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta della responsabile del procedimento;

DETERMINA

- 1) **di autorizzare** la ditta **A.C.R. di Lombardi Antonio e C. S.n.c.**, con sede legale e impianto in Comune di **Gambettola – Via Montanari n. 400**, alla gestione del **centro di raccolta e trattamento ai sensi del D.Lgs. 209/03**, nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate e di quelle contenute negli Allegati **A** e **B** al presente atto;
- 2) **di dare atto** che la presente determina **ricomprende** e **sostituisce**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, le seguenti autorizzazioni:
 - autorizzazione alla gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 52/06 e s.m.i. (**Allegato A**)
 - nulla osta in merito all'impatto acustico ai sensi della L. 447/95 (**Allegato B**);
- 3) **di approvare** gli **Allegati A e B** alla presente determinazione quali **parti integranti e sostanziali** del presente atto;
- 4) **di stabilire** che, **nel termine perentorio di 90 giorni** dalla data di efficacia del presente atto, la garanzia finanziaria deve essere aggiornata in riferimento alle disposizioni del presente atto. In alternativa la ditta potrà prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
 - a) l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di **Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna**, è pari a **€ 65.730,00**;
 - b) la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;
 - c) la garanzia finanziaria dovrà essere prestata secondo una delle forme previste dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e dalla deliberazione n. 1991 del 13.10.2003, e precisamente:
 - *reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;*
 - *fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);*
 - *polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);*
 - d) la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
 - e) **il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta la revoca dell'autorizzazione previa diffida;**
- 5) **di precisare** che, ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.Lgs. 152/06, la validità del presente provvedimento è fissata in **anni 10 dalla data del presente atto**, ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato con le modalità previste nel medesimo comma;
- 6) **di stabilire** che, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 208, comma 19 del D.Lgs. 152/06, la ditta in oggetto dovrà presentare una nuova domanda di approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, qualora si renda necessaria la realizzazione di varianti sostanziali che comportino **modifiche** a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata con il presente atto. Resta fermo che anche le modifiche inerenti le singole autorizzazioni ricomprese e sostituite dalla presente sono soggette alla

medesima procedura prevista dall'art. 208 del D.Lgs. 152/06;

- 7) **di stabilire** che deve essere inoltre presentata formale comunicazione per ogni ulteriore modifica gestionale o strutturale all'impianto in oggetto;
- 8) **di dare atto** che il Servizio Territoriale di Arpae è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
- 9) **di dare atto** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
- 10) **di dare atto** altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, l'Ing. Michele Maltoni attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
- 11) **di fare salvi:**
 - i diritti di terzi;
 - la possibilità di Arpae di revocare l'autorizzazione, qualora l'esito delle verifiche effettuate tramite la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, in riferimento alla normativa antimafia, attestino la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/11 e s.m.i.;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - quanto di competenza dei Vigili del Fuoco in materia di normativa antincendio;
 - gli ulteriori adempimenti previsti dal D.Lgs. 209/03 per quanto applicabili all'impianto;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 230/95 e dal D.Lgs. 100/11;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
- 12) **di precisare** che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
- 13) **di trasmettere** il presente provvedimento alla ditta interessata, ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, all'Azienda USL Romagna, al Comune territorialmente competente, e ad ATERSIR, per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente di Arpae - SAC di Forlì-Cesena

Arch. Roberto Cimatti
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

GESTIONE RIFIUTI

(Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

La gestione del centro di raccolta e trattamento di cui al D.Lgs. 209/03 della ditta **A.C.R. di Lombardi Antonio e C. S.n.c.**, sito in Comune di **Gambettola – Via Montanari n. 400**, è autorizzata ai sensi dell'**art. 208 del D.Lgs. 152/06** e s.m.i. alle seguenti prescrizioni:

1. entro **60 giorni** dal rilascio dell'autorizzazione dovrà essere presentata la seguente documentazione:
 - 1.a) presentare la "Relazione Tecnica e Manuale Operativo" Revisione 1 di Dicembre 2017 con:
 - o la descrizione e le modalità di neutralizzazione effettuate al fine della rimozione degli airbag dai veicoli a fine vita e depositati presso il centro, prima dell'avvio al successivo smaltimento;
 - o integrare la Procedura di Svuotamento degli impianti di condizionamento con la destinazione delle bombole riempite a seguito dell'effettuazione della rimozione dei CFC nel settore "E" dei rifiuti pericolosi, diversa dalla vendita delle bombole ricaricabili, al fine del recupero dei diversi gas fluorurati ozono lesivi (Cfc) ad effetto serra, dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che rientrano nel campo di applicazione della Direttiva 2006/40/CE (Reg. n.307/2008), all'interno del Manuale Operativo;
 - 1.b) presentare la planimetria "Stato di Fatto" aggiornamento Dicembre 2017 con le seguenti correzioni:
 - o inserire l'area di stoccaggio dei gas fluorurati, nel settore "E" deposito al coperto dei rifiuti pericolosi;
 - o correggere il settore "C" di 15 mq "Pneumatici e cerchi riutilizzabili";
 - o correggere il settore "F" di 9,14 mq "PFU pneumatici fuori uso recuperabili";
 - o individuare le nuove aree "I" delle sostanze assorbenti, come da successiva prescrizione n.15;
2. i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e senza causare inconvenienti da rumori o odori. L'attività deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
3. i rifiuti e le operazioni di recupero e i corrispondenti quantitativi autorizzati sono di seguito elencati:

	EER	Operazioni autorizzate	Quantitativo massimo di stoccaggio istantaneo	Quantitativo annuo autorizzato (1/1 - 31/12)
A	160104* veicoli fuori uso	R13	15 t	500 t
B	160117 metalli ferrosi	R13	26 t	100 t (quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga B)
	160118 metalli non ferrosi			

4. il centro deve provvedere alla messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e alla rottamazione dei veicoli a motore. La gestione dell'impianto dovrà avvenire conformemente alle procedure descritte nel Manuale Operativo, per quanto non in contrasto con le presenti prescrizioni, e nel rispetto della suddivisione del centro di raccolta negli specifici settori indicati sulla planimetria, che dovranno essere aggiornati secondo le indicazioni sopra riportate;
5. **è vietato stoccare nell'area esterna qualsiasi tipo di rifiuto non essendo stato previsto alcun tipo di trattamento per le acque meteoriche di dilavamento;**
6. non possono essere accettati nell'impianto veicoli dotati di impianti di alimentazione a GPL e Metano;
7. in attuazione ai commi 2 e 3 del DM 12 maggio 2016, n.101, gli airbag dovranno essere neutralizzati prima della rimozione, qualora effettuata nell'ambito delle operazioni di trattamento dei veicoli a fine vita;
8. il contenitore per il deposito di olio **motore**, olio della **trasmissione** e olio del **cambio non** può coincidere con il contenitore per il deposito di olio **del circuito idraulico**, anche se dotati di doppia camera o disposti su adeguato bacino di contenimento impermeabilizzato e posti al coperto; a loro volta dovranno essere distinti in oli minerali o oli sintetici, in quanto hanno codici EER diversi tra loro;
9. i liquidi refrigeranti, gli oli degli impianti frenanti e gli altri liquidi contenuti nel veicolo fuori uso, vanno stoccati singolarmente in serbatoi o fusti posizionati su pavimento impermeabilizzato, dotato di idoneo bacino di contenimento di adeguata capacità, se non già dotati "di doppia camera";
10. su ciascun serbatoio o fusto presente nell'insediamento va indicata la tipologia del rifiuto con l'indicazione di eventuali rischi per le sostanze contenute; inoltre ogni serbatoio deve essere munito di dispositivi necessari per effettuare in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento e svuotamento, evitando percolamenti anche accidentali;
11. il contenitore delle batterie esauste non deve essere dotato di tappo di fondo, nel caso fosse presente, dovrà essere rimosso o chiuso prima del suo utilizzo;
12. nel settore E "stoccaggio rifiuti pericolosi" e nel settore C "stoccaggio parti di ricambio" non è consentito svolgere attività di rottamazione/trattamento dei veicoli;
13. dovrà essere garantita la presenza del contenitore di stoccaggio delle sostanze assorbenti, nelle immediate vicinanze del contenitore delle batterie esauste (E) e non in un altro deposito attiguo; inoltre dovrà essere presente un contenitore di stoccaggio delle sostanze assorbenti nel settore "B" e nei due settori "B1" dedicati rispettivamente alla bonifica ed al trattamento dei veicoli fuori uso;
14. i rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi e ritirati con i codici EER 160117 e 160118 sono destinati esclusivamente al settore "F1", con operazione di messa in riserva R13;
15. inserire, con paragrafo dedicato nel Manuale Operativo di Gestione, i programmi di pulizia, disinfezione e disinfestazione dell'intero impianto, e di lotta contro lo sviluppo della zanzara tigre;
16. la ditta dovrà effettuare le operazioni di trattamento sui veicoli fuori uso nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 209/03 e di seguito riportate:
 - 16.a) effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5, del D.Lgs. 209/03;
 - 16.b) effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui al citato allegato I, punto 5, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre

equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;

- 16.c) rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti e i materiali di cui all'allegato 2 etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
 - 16.d) rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti provenienti dalla demolizione del veicolo fuori uso;
 - 16.e) eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non compromettere la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;
17. l'attività del centro, **fatte salve indicazioni più restrittive contenute nei regolamenti comunali**, deve essere conforme ai seguenti criteri gestionali:
- 17.a) nell'area di conferimento non è consentito l'accatastamento dei veicoli;
 - 17.b) per lo stoccaggio del veicolo messo in sicurezza e non ancora sottoposto a trattamento è consentita la sovrapposizione massima di tre veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;
 - 17.c) l'accatastamento delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato non deve essere superiore a cinque metri di altezza;
 - 17.d) le parti di ricambio destinate alla commercializzazione devono essere stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti, per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego;
 - 17.e) lo stoccaggio dei rifiuti recuperabili deve essere realizzato in modo tale da non modificare le caratteristiche del rifiuto e da non comprometterne il successivo recupero;
 - 17.f) le operazioni di stoccaggio devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi;
 - 17.g) i pezzi smontati devono essere stoccati in luoghi adeguati ed i pezzi percolanti olio devono essere stoccati su basamenti impermeabili;
 - 17.h) lo stoccaggio degli oli usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 95/92 e al D.M. 392/96 e s.m.i.;
 - 17.i) qualora la ditta operi lo smontaggio dei filtri dell'olio da motori degli autoveicoli, anch'essi dovranno essere stoccati separatamente in idoneo contenitore a tenuta;
 - 17.j) lo stoccaggio degli accumulatori esausti deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistema di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse;
 - 17.k) tutti i contenitori dei rifiuti pericolosi dovranno essere collocati in aree dotate di apposita copertura;
 - 17.l) sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto pericoloso stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose;
 - 17.m) la ditta deve dotarsi di materiale assorbente e neutralizzante di varia natura da utilizzare in caso di percolamenti o perdite accidentali che dovessero verificarsi nelle zone in cui avviene la rimozione degli oli, dei fluidi pericolosi ed i travasi degli stessi,

ovvero durante la movimentazione dei rifiuti in generale;

- 17.n) dovrà essere costantemente mantenuto libero l'accesso ai pozzetti a tenuta stagna all'interno del capannone;
 - 17.o) dovrà essere sempre garantita una idonea viabilità del centro, al fine di accedere in sicurezza alle varie aree aziendali interne;
 - 17.p) la ditta deve eseguire un'idonea manutenzione ad impianti e strutture al fine di garantire adeguati livelli di protezione ambientale; in particolare dovranno essere eseguiti autocontrolli almeno annuali, atti a verificare l'integrità delle pavimentazioni e, qualora vengano rilevate carenze strutturali, dovranno essere ripristinati, nel minor tempo possibile e in condizione di sicurezza dell'impianto, i requisiti ottimali di esercizio. Gli autocontrolli e gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, dovranno essere riportati in apposito registro, con pagine numerate e vidimate da Arpae - Servizio Territoriale, e tenuto a disposizione degli organi di vigilanza;
18. al momento della consegna al centro di raccolta del veicolo destinato alla demolizione, il titolare del centro deve rilasciare al detentore del veicolo apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all'allegato IV del D.Lgs. 209/03, completato dalla descrizione dello stato del veicolo consegnato, nonché dall'impegno a provvedere alla cancellazione dal PRA e al trattamento del veicolo;
19. la cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso deve avvenire conformemente a quanto indicato all'art. 5, comma 8, del D. Lgs. 209/03 e alle disposizioni del Decreto Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358;
20. non possono essere alienati, smontati o distrutti i veicoli a motore e i rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al punto precedente;
21. gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti relativi ai veicoli fuori uso devono essere annotati sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli da tenersi in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
22. è consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all'allegato III del D.Lgs. 209/03. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso sono cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. L'utilizzazione delle parti di ricambio attinenti la sicurezza dei veicoli da parte delle imprese esercenti attività di autoriparazione deve risultare da fatture rilasciate al cliente;
23. ai sensi dell'art. 231 del D.Lgs. 152/06, è consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione di veicoli a motore o rimorchi non disciplinati dal D.Lgs. 209/03 ad esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli. L'origine delle parti di ricambio immesse alla vendita deve risultare dalle fatture e dalle ricevute rilasciate al cliente. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza dei veicoli sono cedute solo agli esercenti l'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e, per poter essere utilizzate, ciascuna impresa di autoriparazione è tenuta a certificarne l'idoneità e la funzionalità;
24. i rifiuti sottoposti alla sola operazione R13 (messa in riserva) restano sottoposti al regime dei rifiuti e come tali dovranno essere conferiti ad impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti;

25. il passaggio fra siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero R13 "Messa in riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti;
26. i rifiuti non possono sostare presso l'impianto per un periodo superiore ad un anno;
27. deve essere accertato il regolare possesso delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti da parte delle ditte a cui vengono affidati i rifiuti;
28. la schermatura (siepe sempreverde o artificiale) e la recinzione indicate in planimetria dovranno essere mantenute nel tempo su tutto il perimetro del confine della ditta, anche se l'area a confine risultasse della medesima proprietà;
29. in relazione all'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica da parte dell'esperto qualificato di II o III livello la ditta deve ottemperare a quanto previsto dal comma 2, art. 1 ed dal comma 2, art. 2 del D.Lgs. 100/11 e s.m.i. detta documentazione deve essere conservata in apposito registro da tenere a disposizione delle autorità di vigilanza;
30. la ditta, nel caso di eventuale nomina di un nuovo esperto qualificato per modifica/risoluzione dell'attuale incarico, deve comunicarlo all'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione, allegando le procedure radiometriche approvate dallo stesso per le parti di competenza;
31. in caso di rilevamento di livelli anomali di radioattività, gli interventi previsti devono essere messi in atto il più tempestivamente possibile comunque non oltre le 48 ore dal momento di rilevamento di anomalo livello di radioattività;
32. alla cessazione dell'attività la ditta dovrà provvedere all'effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, operando nel rispetto dei seguenti criteri generali:
 - dovranno essere rimossi tutti i rifiuti stoccati presso l'impianto, avviandoli a corretto smaltimento e/o recupero presso centri autorizzati;
 - dovrà essere effettuata un'attenta ed accurata pulizia delle superfici adibite a lavorazione e stoccaggio dei rifiuti, provvedendo contestualmente a verificare lo stato di integrità delle stesse;
 - dovrà essere svolta un'indagine conoscitiva dello stato di contaminazione del suolo. Qualora fossero rilevate situazioni di potenziale contaminazione, la ditta dovrà operare secondo quanto previsto alla parte IV, titolo V del D.Lgs. 152/06 in materia di bonifica dei siti contaminati.

ALLEGATO B

NULLA OSTA ACUSTICO AI SENSI DELLA L. 26 OTTOBRE 1995, N. 447 e S.M.I.

Visto il parere, acquisito al PGFC n. 3961 del 12.03.2018, con cui il Comune di Gambettola ha espresso parere favorevole in merito all'impatto acustico, nel rispetto di specifiche prescrizioni impartite dal Servizio Territoriale di Arpae, con nota PGFC n. 3729 del 06.03.2018,

NULLA OSTA

dal punto di vista acustico, ai sensi della L. 447/95 e s.m.i., al rinnovo dell'autorizzazione alla gestione del centro di raccolta e trattamento di cui al D.Lgs. 209/03 rilasciata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, alla ditta **A.C.R. di Lombardi Antonio e C. S.n.c.**, sito in Comune di **Gambettola – Via Montanari n. 400**, nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:

1. Le lavorazioni rumorose (in particolare lo smontaggio manuale con avvitatori-martelli ecc. e lo spostamento dei materiali con gru-carrelli elevatori-ragni ecc.) possono essere effettuate solo nelle due aree interne appositamente attrezzate ed identificate in planimetria (area "rottamazione/trattamento veicoli fuori uso" e area "rottamazione motori bonificati);
2. Le operazioni rumorose di scarico/carico dei materiali dai camion devono essere effettuate solo all'interno dei capannoni della ditta.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.